

# Rilevanza civile dei controlli canonici

## Significato e interpretazione della norma

Questo contributo intende analizzare il disposto dell'art. 18 delle *Norme sugli enti e i beni ecclesiastici*, che afferma:

«Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche».

Cercheremo, dapprima, di spiegare il significato e l'ambito di applicazione di questa norma. Passeremo, poi, ad analizzarne le applicazioni giurisprudenziali, per giungere a qualche conclusione operativa.

Conviene premettere che le *Norme*, approvate con il Protocollo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato a Roma il 15 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 20 maggio 1985, n. 206, hanno ottenuto efficacia non solo nell'ordinamento civile con la legge 20 maggio 1985, n. 222, ma anche in quello canonico con il decreto del Segretario di Stato del 3 giugno 1985<sup>1</sup>. Ne consegue che tali disposizioni di derivazione concordataria hanno nello stesso tempo efficacia civile e valore di legge canonica particolare per la Chiesa in Italia: si tratta, cioè, di vero e proprio "diritto canonico", cioè di legislazione particolare – emanata in questo caso al massimo livello – che non solo richiede di essere diligentemente osservata, ma fa anche parte a pieno titolo del *corpus* normativo vigente. Non è questo, pertanto, un caso di canonizzazione della legge civile (cf can. 22), come avviene, invece, quando il diritto canonico rimanda alle leggi dello Stato, accogliendole così come sono configurate nell'ordinamento civile. Il fatto che materie di interesse comune siano normate in via pattizia dalla Chiesa e dallo Stato – tanto più

<sup>1</sup> Seguendo la prassi corrente, nel corpo del testo citeremo le *Norme* come legge n. 222/1985.

nell'ambito patrimoniale, nel quale la Chiesa non dispone di strumenti impositivi e coattivi civilmente efficaci – costituisce non solo un indubbio vantaggio pratico, ma dimostra anche che si può configurare, in questo come in altri campi, una normativa adeguata tanto per il diritto canonico quanto per il diritto statale.

La norma contenuta nell'art. 18 afferma che possono essere opposte a terzi soltanto le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione dei controlli canonici che risultino dal codice di diritto canonico o siano state depositate nel registro delle persone giuridiche a cui l'ente ecclesiastico è iscritto, a meno che i terzi già le conoscessero. Esse comportano l'invalidità o l'inefficacia dei negozi giuridici posti in essere dagli enti ecclesiastici. Per coglierne appieno la *ratio*, bisogna aver chiaro il principio generale sotteso al processo di revisione del Concordato lateranense: lo Stato italiano ha rinunciato a qualsivoglia ingerenza nell'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici, che, pertanto, «è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico» (cf Accordo 18 febbraio 1984, art. 7, comma 1). È venuto meno, infatti, il meccanismo dei controlli dello Stato sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei patrimoni beneficiati, soppressi per effetto dell'art. 28 della legge n. 222/1985<sup>2</sup>, e, in una fase successiva alla sottoscrizione dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, anche la necessità dell'autorizzazione governativa agli acquisti per le persone giuridiche, di cui all'art. 17 del codice civile<sup>3</sup>. Pertanto, il giudice civile, chiamato a pronunciarsi sulla validità di un contratto stipulato da un ente ecclesiastico, dovrà prendere in considerazione le norme canoniche attinenti alla materia<sup>4</sup>.

Anzitutto, è opportuno analizzare brevemente il senso dei termini utilizzati nell'art. 18. Esso si applica agli *enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, quelli cioè che, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 222/1985, sono costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, hanno sede in Italia e perseguono un fine di fine di religione o di culto, a condizione che siano iscritti nel *registro delle persone giuridiche* presso la Prefettura – Ufficio

<sup>2</sup> Si tratta di quanto disposto dall'art. 30 del Concordato del 1929, dagli artt. 12 e 14 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dall'art. 23 del regolamento esecutivo approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.

<sup>3</sup> Questa disposizione è stata abrogata dall'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

<sup>4</sup> «È indubbio che [nel caso di contratto stipulato da un ente ecclesiastico] è il giudice italiano che deve, al fine di stabilire se il contratto di diritto privato è valido o no, accertare se limitazioni sussistevano e se più in generale la formazione della volontà dell'ente ha seguito i binari posti dal diritto canonico e dallo Statuto. In questo accertamento il giudice italiano dovrà tenere conto appunto di queste regole e solo di queste; che altrimenti davvero si avrebbe ingerenza nella amministrazione dello Ente» (Cass. civ., sez. un., 12 novembre 1988, n. 6130).

Territoriale del Governo. In forza dell'art. 6 della predetta legge, l'iscrizione al registro delle persone giuridiche costituisce requisito necessario affinché gli enti ecclesiastici possano concludere negozi giuridici. Ai terzi possono essere opposte le *limitazioni dei poteri di rappresentanza* e l'*omissione dei controlli canonici* risultanti dal codice di diritto canonico o annotate nel predetto registro. Quanto al primo limite, si noti che la norma costituisce un'eccezione rispetto a quanto stabilito in termini generali dall'art. 2384, comma 2, del codice civile, in forza del quale le limitazioni dei poteri dei rappresentanti degli amministratori di una società, anche se pubblicate, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società. L'espressione *controlli canonici* va intesa ai sensi del can. 1281 § 1, in base al quale gli amministratori delle persone giuridiche pubbliche pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima l'autorizzazione scritta dall'ordinario<sup>5</sup>.

Più complessa è l'interpretazione dell'endiadi *invalidità o inefficacia*. Giustapponendo i due termini, il legislatore ha preso atto, senza dirimere la questione, delle incertezze presenti nella dottrina e nella giurisprudenza relative alla normativa sui beni beneficiati derivata dal Concordato del 1929. Una tendenza, prevalente in dottrina, considerava le autorizzazioni canoniche quali *condiciones iuris* dell'atto o negozio, come tali incidenti sulla sua efficacia. Un'altra corrente, invece, le interpretava come requisiti integrativi della capacità dell'ente di essere parte del negozio, incidenti sulla validità del medesimo. Nella prima concezione si rispecchiava una comprensione sostanzialmente pubblicistica dei controlli canonici, equiparati a quelli statuali allora esercitati sugli enti beneficiari. Venuto meno il sistema del beneficio ecclesiastico, e soprattutto mutato il presupposto del rapporto fra ordinamento canonico e ordinamento dello Stato, tale visione non è più sostenibile oggi, non potendosi configurare i fini e gli interessi di una confessione religiosa in termini pubblicistici, cioè come interessi generali dell'ordinamento dello Stato. Pare perciò corretto intendere nel sistema civile l'autorizzazione canonica come elemento integrativo della capacità negoziale dell'ente ecclesiastico, cioè come requisito di validità e non di efficacia del negozio. In sua assenza, i diretti interessati, cioè gli organi dell'ente e i titolari dei poteri di controllo sulla sua amministrazione, possono invocarne l'*annullabilità* nel termine quinquennale di prescrizione, oppure eccepirarla sempre, in caso siano parte

<sup>5</sup> Cf sul punto CEI, *Istruzione in materia amministrativa* (2005), nn. 62-64, e A. ZAMBON, *I beni ecclesiastici: amministrazione e vigilanza*, in QDE 28 (2015) 202-229.

convenuta, ai sensi degli artt. 1425, 1441-1442 del codice civile<sup>6</sup>. Qualora il contratto dovesse essere annullato per difetto di autorizzazione contro l'interesse della controparte, questa potrebbe chiedere al rappresentante dell'ente ecclesiastico, in forza dell'art. 1398 del codice civile, il risarcimento dei danni per avere ecceduto i limiti di facoltà conferitigli dalla legge.

### La giurisprudenza in materia

Passiamo ora in rassegna l'applicazione della norma da parte della magistratura italiana, analizzando le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, nonché talune decisioni in appello e in primo grado, che vi fanno riferimento diretto o indiretto<sup>7</sup>. Alcune di esse, emesse negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge n. 222/1985, sono relative a cause introdotte nella vigenza della disciplina derivata dal Concordato del 1929. Nessuna ha come oggetto diretto e specifico l'applicazione della norma in esame, che invece viene richiamata dalle parti a sostegno delle proprie tesi o dal giudice per argomentare la decisione.

Due assunti emergono con chiarezza e fungono da criterio ermeneutico di fondo: anzitutto, il giudice italiano è competente nel giudicare la validità o l'efficacia dei negozi giuridici posti in essere dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e, nel farlo, deve tenere conto delle norme contenute nel codice di diritto canonico e negli statuti dell'ente medesimo. Questa tesi è sviluppata nella sentenza delle sezioni unite della Cassazione civile, 12 novembre 1988, n. 6130, più volte richiamata dalla Suprema Corte e dai Tribunali inferiori in pronunciamenti successivi. La decisione concerne un procedimento introdotto prima dell'entrata in vigore della legge n. 222/1985, relativo a un contratto di locazione sottoscritto dal priore di una confraternita senza delibera da parte del consiglio dell'ente. Viene accolto l'argomento secondo il quale, ai sensi

<sup>6</sup> Cf P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino 2011<sup>2</sup>, pp. 179-182; A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, Milano 2005, pp. 262-266.

<sup>7</sup> Abbiamo preso in considerazione le seguenti decisioni della Corte di Cassazione civile: sez. III, 9 giugno 1986, n. 3833; sez. unite, 12 novembre 1988, n. 6130; sez. III, 12 maggio 1993, n. 5418; sez. II, 20 luglio 2007, n. 16089; sez. II, 26 gennaio 2010, n. 1560; sez. II, 23 maggio 2012, n. 8144; sez. II, 17 ottobre 2013, n. 23593. Fra le pronunce in secondo grado, meritano attenzione la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, sez. speciali agrarie, 29 gennaio 1996, n. 49, e quella della Corte d'Appello di Genova, sez. I civ., 21 gennaio 2006. In primo grado, sono interessanti una decisione del Tribunale di Isernia 10 febbraio 2010, n. 110, e una del Tribunale di Bari, sez. III civ., 5 ottobre 2012, n. 3122.

dell'art. 29 del Concordato lateranense<sup>8</sup>, spetta al giudice italiano accertare la validità o l'efficacia del contratto in base alle norme canoniche in genere e quelle statutarie in specie. Osserva la Corte:

«Non si è mai seriamente dubitato che rientri nella giurisdizione dei giudici italiani l'accertamento della validità od efficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici (si veda ora espressamente l'art. 18 delle norme approvate il 4 agosto 1984 dalla Commissione paritetica) quando si tratti di negozi di diritto privato, e specie se stipulati tra enti ecclesiastici e privati cittadini. Occorre un giudice che accerti la validità od efficacia di tali atti, se contestata da una o l'altra delle parti contraenti, e questo giudice non può essere che il giudice dello Stato italiano. Né è rilevante il fatto che, per accertare appunto la validità o no del negozio, ove sia contestato il potere di rappresentanza dell'organo che per l'ente ha stipulato il negozio e si affermi che nel caso siano mancate approvazioni o autorizzazioni previste dall'ordinamento dell'ente, il giudice debba accertare proprio se nella formazione della volontà e nella sua manifestazione esterna siano state rispettate le regole statutarie e, più a monte, di diritto canonico».

Detta tesi è ripresa e più analiticamente argomentata nella sentenza della sez. III della Cassazione del 12 maggio 1993, n. 5418, concernente un acquisto di beni immobiliari contratto da un privato con una mensa vescovile, a cui è subentrato un istituto diocesano per il sostentamento del clero<sup>9</sup>. In essa si ribadisce che l'attività contrattuale degli enti ecclesiastici si attua sotto la vigilanza e il controllo delle competenti autorità canoniche, che si estrinsecano, a norma dei cann. 1291ss., attraverso l'autorizzazione, atto richiesto per la validità dell'alienazione anche per diritto civile, acquistando le norme canoniche «forza di legge nell'ordinamento italiano, in virtù del rinvio formale»<sup>10</sup>. In senso opposto argomenta

<sup>8</sup> «Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato».

<sup>9</sup> Questa sentenza è espressamente menzionata dalla decisione della sez. II del 23 maggio 2012, n. 8144, laddove si ribadisce che sussiste la rilevanza civile dei controlli canonici tanto sugli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione quanto sulle alienazioni. Gli enti ecclesiastici, infatti, godono di autonomia statutaria, come conseguenza delle garanzie costituzionalmente riconosciute all'ordinamento confessionale. Pertanto la violazione delle regole canoniche sulla corretta formazione e manifestazione della volontà dell'ente acquista rilievo anche per l'ordinamento statale ed è suscettibile di rendere invalidi i negozi di diritto privato stipulati dall'ente stesso.

<sup>10</sup> Secondo la sentenza della sez. II del 26 gennaio 2010, n. 1560, concernente l'alienazione di un'area di proprietà di un istituto diocesano per il sostentamento del clero, tale atto è nullo

la sentenza della sez. II del 17 ottobre 2013, n. 23593, avente per oggetto del contendere la rivendicazione di un diritto di superficie da parte di una parrocchia nei confronti dei proprietari di fondi contigui. Secondo la Corte, infatti, l'art. 18 della legge n. 222/1985 «non rinvia affatto al can. 1281 o ad altri canoni del *codex iuris canonici*», dal momento che «tutela esclusivamente l'affidamento dei terzi». Ne deriva che «la corretta esegesi della norma non può essere forzata in senso inverso, al fine cioè di attribuire ai terzi stessi un'ingerenza sulle relazioni interorganiche dell'ordinamento canonico, per paralizzare l'azione dell'ente ecclesiastico».

In senso proprio, si ha *rinvio formale* alle disposizioni normative di un ordinamento confessionale (nel nostro caso, al diritto canonico), quando lo Stato rinuncia a disciplinare una certa materia e riconosce efficacia civile a quanto stabilito nel diritto confessionale, che peraltro continua a vigere nell'ordinamento di origine e non entra a far parte del diritto dello Stato<sup>11</sup>. Questa tesi, più comune in dottrina nella fase di applicazione della disciplina del 1929, trova il suo punto di appoggio nella formulazione dell'art. 7, n. 6, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, che afferma: «L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico». Il dettato dell'art. 18 della legge n. 222/1985, prevedendo specificamente l'opponibilità ai terzi e il regime caducatorio dei controlli canonici, pare invece configurare una sorta di *rinvio integrativo*, che rimanda alle norme canoniche solo per individuare taluni elementi che integrano il contenuto delle disposizioni pattizie, senza recepirne la portata prescrittiva di cui godono all'interno del sistema codiciale. Come si legge in dottrina,

«il legislatore pattizio rinvia alle norme di un ordinamento – quello canonico – esterno a quello statale per l'individuazione di uno o più istituti ivi disciplinati, evidenziando in questo modo i caratteri tipici del rinvio formale. Dall'altra parte, esso richiama altresì lo schema della “presupposizione” nella misura in cui interviene, sia pure solo parzialmente, sulla portata prescrittiva delle norme di rinvio, riformulandone autonomamente gli effetti (regime di opponibilità e conseguenze caducatorie sul negozio)»<sup>12</sup>.

perché privo della necessaria licenza del vescovo diocesano, espressamente richiesta dallo statuto dell'ente nel caso di alienazioni.

<sup>11</sup> Cf G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino 2011<sup>4</sup>, p. 143.

<sup>12</sup> P. CAVANA, *Rilevanza canonica dei controlli civili e rilevanza civile dei controlli canonici nell'amministrazione dei beni ecclesiastici*, in AA.VV., *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato*, a cura di J.I. Arrieta, Venezia 2007, p. 288.

Questo nuovo equilibrio pare da una parte rispettoso dell'autonomia del sistema canonico, non riconducibile alle leggi civili, e dall'altro evita una commistione fra i due sistemi, non giustificabile in base ai principi di sovranità e indipendenza che regolano i rapporti fra la Chiesa e lo Stato.

Il secondo punto fermo nell'interpretazione giurisprudenziale è che, ai fini dell'invalidità o dell'inefficacia del negozio giuridico, il difetto di rappresentanza o della debita autorizzazione canonica può essere dedotto in giudizio solo dall'ente ecclesiastico e non dalla controparte. Questa affermazione si legge nella sentenza della sez. III della Cassazione del 9 giugno 1986, n. 3833. Il giudizio verte su un contenzioso introdotto nel 1975, concernente l'affrancazione di canoni enfiteutici. Uno dei punti di doglianza sollevato dalla parte attrice si riferisce alla mancanza dell'autorizzazione governativa per l'affrancazione volontaria dal canone, equiparabile a un atto di alienazione. La Corte rigetta l'argomento, osservando che «la mancanza di autorizzazione può essere fatta valere, in conformità dell'orientamento espresso da autorevole dottrina, solo dai rappresentanti dell'ente ecclesiastico o dai superiori gerarchici e non da altri interessati, compresa la controparte che ha stipulato l'atto». Sebbene il riferimento sia fatto agli artt. 12 e 13 della legge n. 848/1929, la giurisprudenza successiva si rifà costantemente a questo principio, considerandolo un dato acquisito anche per l'esegesi della norma attualmente vigente<sup>13</sup>.

Peculiare è la posizione assunta dalla sez. II nella sentenza del 20 luglio 2007, n. 16089, concernente la promessa di vendita a una cooperativa agricola di fondi rustici di proprietà di una parrocchia. A giudizio della Suprema Corte, l'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alla delibera della CEI (in specie, la delibera n. 20) che determina il limite degli importi dei contratti da assoggettare a preventiva autorizzazione: si tratta, infatti, di un atto amministrativo interno all'ordinamento ecclesiastico che, pertanto, deve essere espressamente indicato e allegato dalla parte che intende avvalersene. Tale affermazione, tuttavia, pare collidere con quanto disposto all'art. 11 del regolamento esecutivo della legge n. 222/1985, approvato con dpr 13 febbraio 1987, n. 33, laddove si afferma

<sup>13</sup> Esso è ribadito nella sentenza della sez. III del 12 maggio 1993, n. 5418, come pure in quella della sez. II del 17 ottobre 2013, n. 23593. È richiamato, inoltre, nella decisione della Corte d'Appello di Salerno, sez. speciali agrarie, 29 gennaio 1996, n. 49, e in quella del Tribunale di Isernia del 10 febbraio 2010, n. 110.

l'obbligo della CEI di comunicare al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla promulgazione le delibere adottate ai sensi dei cann. 1277, 1292 § 2 e 1295, nonché il limite di valore stabilito dalla Santa Sede ai sensi del can. 638 § 3. La stessa norma precisa che chiunque vi abbia interesse può richiedere alla Prefettura copia delle predette deliberazioni. Si deve pertanto ritenere che siano opponibili ai terzi anche detti limiti di valore, che determinano quale sia l'autorità ecclesiastica competente a rilasciare l'autorizzazione, dal momento che i terzi interessati possono prenderne liberamente visione.

Il caso deciso dal Tribunale di Isernia con sentenza del 10 febbraio 2010, n. 110, si riferisce al ricorso per decreto ingiuntivo presentato da un avvocato, al fine di ottenere da un istituto diocesano per il sostentamento del clero il pagamento di somme dovute per l'espletamento di prestazioni professionali. Secondo la Corte il combinato disposto dell'art. 18 e dell'art. 5 della legge n. 222/1985, che stabilisce l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, «induce a ritenere che le limitazioni ai poteri di rappresentanza possano essere opposte ai terzi se risultanti dal pubblico registro». Resta, peraltro, fermo che le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici non risultanti dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche possono essere opposte dall'ente ecclesiastico non a tutti i terzi, ma soltanto a coloro che non ne fossero a conoscenza. «È ovvio, infatti, – continua la sentenza – che il difetto di pubblicizzazione dei suddetti profili organizzativi interni all'ente ecclesiastico non possa penalizzare il contraente o avente causa ignaro della loro sussistenza senza sua colpa». Il Tribunale decide tuttavia per l'inapplicabilità della norma al caso di specie, tenuto conto che il ricorrente aveva ricoperto per diverso tempo la carica di vicepresidente dell'istituto e che pertanto non poteva non essere a conoscenza del suo statuto. In ultimo, la Corte si pronuncia anche sugli effetti del disposto dell'art. 18:

«Dal momento che la disposizione si riferisce tecnicamente alla categoria dell'invalidità, occorre chiarire come tale nozione costituisca un concetto giuridico generale descrittivo del vizio patologico di un contratto, dovendosi invece propriamente parlare, per quanto appena osservato, di annullabilità del negozio, piuttosto che di nullità, vizio più grave, rilevabile da chiunque vi abbia interesse ed implicante la violazione di disposizioni poste a tutela dell'interesse generale».



Anche il caso deciso dalla sez. III del Tribunale Civile di Bari il 5 ottobre 2012, n. 3122, ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale, concretamente la progettazione di una chiesa, resa in favore di una parrocchia. Viene rigettata come infondata la doglianza del professionista circa la carenza di legittimazione processuale della parrocchia per violazione del can. 1288, che stabilisce che gli amministratori di una persona giuridica pubblica non possono introdurre né contestare una lite davanti al tribunale civile senza la licenza scritta del proprio ordinario. Quanto al merito, il Giudice condanna la parrocchia a liquidare la prestazione professionale sulla base del compenso stabilito dal consulente tecnico d'ufficio (valore che sta approssimativamente a metà tra quanto offerto dalla parrocchia e quanto richiesto dall'architetto).

La sez. I civ. della Corte di Appello di Genova si è pronunciata il 21 gennaio 2006 sulla validità dell'atto di alienazione di tre appezzamenti di terreno da parte di un istituto religioso a una società a responsabilità limitata. L'atto è impugnato per difetto dell'autorizzazione della Santa Sede. Nella sentenza si argomenta che:

«se e in quanto una autorizzazione di un superiore organo ecclesiastico di controllo sia prevista come necessaria dall'ordinamento canonico ai fini della stipulazione di un atto avente a oggetto la dismissione di beni patrimoniali, e tale necessità sia recepita come condizione di efficacia del negozio dall'ordinamento italiano, è chiaro che tale autorizzazione per esplicitare tale rilevanza deve avere un oggetto determinato e specifico, al cui difetto non può sopperire la ricerca *aliunde* della prova del ritenuto conseguimento dello stesso risultato di tutela dell'ente protetto».

In secondo luogo, si afferma che:

«la mancanza dell'autorizzazione (che, secondo i principi recepiti e operanti in via generale, non si pone quale elemento costitutivo ma solo come elemento estrinseco integrativo del negozio) non comporta la nullità del contratto secondo la previsione dell'art. 1418 C.C. alla quale si riferisce, costituendone limite, quella di cui all'art. 1419 C.C., ma produce i suoi effetti sul piano della inefficacia relativa».

L'appello viene pertanto rigettato.

## Conclusioni

Dopo aver ricapitolato la dottrina e analizzato la giurisprudenza, proviamo a trarre qualche conclusione operativa. Possiamo anzitutto affermare che la disposizione contenuta nell'art. 18 della legge n. 222/1985 costituisce un'applicazione del principio generale che ispira la disciplina pattizia, cioè l'indipendenza e la sovranità, nel proprio ordine, dell'ordinamento della Chiesa cattolica rispetto a quello dello Stato<sup>14</sup>. Da ciò consegue che, anche davanti al giudice italiano, l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta alle regole proprie del diritto canonico e, in particolare, al regime delle limitazioni dei poteri di rappresentanza e dei controlli in esso previsti<sup>15</sup>. Tale principio è temperato dall'esigenza di garantire l'affidamento dei terzi che stipulano negozi giuridici con l'ente ecclesiastico. Se, infatti, sarebbe ingiusto non tener conto della specificità del sistema canonico, misconoscendone la natura e i fini, sarebbe ugualmente iniquo penalizzare i terzi che entrano in rapporto negoziale con gli enti ecclesiastici rispetto a quelli che trattano con altre persone giuridiche o società di capitali. Per tale ragione, le peculiarità del sistema patrimoniale canonico (in concreto, le eventuali limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori e il meccanismo autorizzativo da parte dell'autorità superiore nel caso di alienazioni e di atti di straordinaria amministrazione) possono essere invocate davanti al giudice dello Stato a tutela degli interessi dell'ente ecclesiastico solo nel caso in cui siano conoscibili, risultando con certezza dal Codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche, cioè da fonti pubbliche a cui i terzi stessi possano liberamente accedere.

La produzione giurisprudenziale in materia – non particolarmente copiosa –, superata la tendenza iniziale a leggere in maniera inerziale la disciplina derivata dalla revisione concordataria del 1984, riconducendola ai criteri ermeneutici pregressi, e perciò caratterizzando in termini pubblicistici gli interessi della nostra confessione religiosa, sembra aver applicato la disposizione in maniera sostanzialmente corretta, evitando il duplice rischio di una lettura minimalista e di un uso strumentale. Conoscerne l'effettiva portata è un preciso dovere degli amministratori dei beni ecclesiastici, dei membri dei consigli per gli affari economici e dei consulenti degli enti ecclesiastici.

MAURO RIVELLA

<sup>14</sup> Cf *Accordo di revisione del Concordato lateranense*, art. 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*, art. 7, n. 5.